

D3

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - (Art. 27, D. Lgs. 165/2001) DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2003 N. 29 COME MODIFICATA E INTEGRATA CON DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2006 N. 8

Art. 1

Oggetto, principi e finalità

Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, l'Ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise adegua il proprio ordinamento al principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dell'attività amministrativa dall'altro, individuando, tramite il presente Regolamento, le attività rientranti nello svolgimento di tali funzioni ed i soggetti cui compete porle in essere.

Art. 2

Attività di indirizzo amministrativo e controllo

1. Le attività di indirizzo amministrativo e quella di controllo sono attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo e alla Giunta esecutiva secondo le rispettive competenze stabilite nello Statuto dell'Ente.¹

2. L'attività di indirizzo amministrativo consiste nella definizione degli obiettivi da conseguire, dei programmi da attuare, dei relativi tempi e costi, e nell'individuazione delle risorse economico-finanziarie necessarie².

3. L'attività di controllo consiste nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione della Dirigenza.³

4. L'attività di indirizzo amministrativo è esercitata, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo e direttiva. L'attività di controllo è esercitata mediante ispezioni e valutazioni; essa si avvale del supporto dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, istituiti in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

5. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, sono compresi⁴:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la variazione della dotazione organica;
- c) la definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare e degli obiettivi da conseguire;
- d) l'assegnazione al direttore del parco delle risorse economico finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- e) l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione ovvero delle relative variazioni nonché la definizione della relazione previsionale e programmatica;
- f) la deliberazione degli acquisti e delle alienazioni immobiliari;
- g) la determinazione delle condizioni generali di contratto (capitolati);

¹ Si veda art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

² Si veda art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

³ Si veda art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

⁴ Si veda art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

- h) il piano per il parco ed il relativo regolamento;
- i) l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della l. 109/1994 e, comunque, i programmi e i progetti preliminari delle stesse;
- j) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, definitivi ed esecutivi e l'approvazione di perizie di variante e suppletive;
- k) la determinazione delle tariffe di ingresso a Musei e Centri Visita;
- l) la stipulazione di contratti di mutuo.

Art. 3

Attività di attuazione e gestione

1. L'attività di attuazione e gestione di cui al precedente art. 1 è attribuita, in via esclusiva, alla Dirigenza, secondo le competenze stabilite nel seguente art. 4.

2. L'attività di attuazione e gestione consiste nello svolgimento di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti dagli Organi di indirizzo amministrativo nel quadro delle finalità istituzionali dell'Ente.

3. L'attività di attuazione e gestione è esercitata, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi di qualunque natura si tratti (determinativa, ampliativa, ablatoria, ecc.) nonché mediante ogni attività negoziale, unilaterale o contrattuale, che impegni l'Ente all'esterno; essa si avvale, nell'ambito delle risorse assegnate, di autonomi poteri di spesa e di organizzazione degli elementi umani e strumentali.

4. In particolare costituiscono espressione dell'attività di attuazione e gestione⁵:

- a) La partecipazione a Conferenze di Servizi con la capacità di esprimere in via definitiva la volontà dell'Ente;
- b) il rilascio dei Nulla Osta ex art.13 della L.394/1991;
- c) la disposizione della sospensione delle attività esercitate in violazione di norme e prescrizioni del Piano del Parco, del regolamento o del nulla osta, e l'ordine di riduzione in pristino a spese del trasgressore;
- d) l'esecuzione in danno degli obbligati, ove questi non ottemperino, e il recupero delle relative spese ai sensi delle leggi vigenti;
- e) la nomina delle commissioni per lo svolgimento delle gare;
- f) lo svolgimento delle procedure di gara e di concorso;
- g) l'aggiudicazione definitiva delle gare;
- h) l'adozione di ogni provvedimento relativo alle misure di tutela e conservazione dell'ambiente di cui all'art.29 della legge 394/91;
- i) la gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali;
- j) la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente;
- k) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- l) la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività dei Responsabili dei Servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di ingiustificata inerzia;
- m) l'assegnazione al dirigente e funzionari responsabili dei servizi degli obiettivi che essi devono perseguire attribuendo ad essi le relative risorse umane, finanziarie, materiali o l'incarico in ordine a specifici progetti e gestioni;
- n) l'adozione di misure di organizzazione idonee a consentire l'analisi di costi e rendimenti dell'attività dei sottoposti e la verifica dei risultati;
- o) l'attribuzione di trattamenti economici accessori, di diretta competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi di Ente;

⁵ Si veda art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

- p) i provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
- q) il ricorso alla Giurisdizione e la resistenza in giudizio con poteri di conciliare e transigere;
- r) la promozione delle azioni e dei provvedimenti necessari o opportuni alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla tutela degli interessi del Parco;
- s) l'emissione dei provvedimenti di determinazione e di ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente Parco;
- t) la promozione di ogni azione legale per far valere la responsabilità civile, penale e contabile nei confronti degli autori di danni ambientali;
- u) gli atti di gestione finanziaria;
- v) l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate e di acquisizione delle entrate, in relazione agli atti e provvedimenti di competenza;
- w) la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- x) la stipulazione dei contratti nonché gli atti e i negozi risolutivi degli stessi;
- y) il conferimento di incarichi di cui all'art. 17, co.12, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- z) l'ottemperanza agli ordini dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4

Competenze della dirigenza (Direttore e dirigente)

1. Il Direttore persegue gli indirizzi impartitigli curando l'attuazione di piani, programmi e direttive generali. A tal fine sovrintende a tutti i Servizi dell'Ente, conduce la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Al Direttore spetta ogni attività provvedimento amministrativa ad efficacia esterna, di qualunque natura si tratti (determinativa, ampliativa, ablatoria, ecc.) nonché ogni attività negoziale, unilaterale o contrattuale, che impegni l'Ente all'esterno.

2. Il direttore esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formula proposte ed esprime pareri agli Organi di indirizzo amministrativo;
- b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dagli Organi di indirizzo amministrativo e attribuisce al dirigente gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che il dirigente deve perseguire e attribuisce le conseguenti risorse finanziarie e materiali;
- c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- d) coordina e controlla l'attività del dirigente e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti del dirigente, delle misure previste dall'articolo 7;
- e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;
- f) risponde ai rilievi degli organi di controllo;
- g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi del dirigente;
- j) riferisce agli Organi di indirizzo sull'attività da esso svolta in tutti i casi in cui detti Organi lo richiedano o lo ritengano opportuno.

3. Il dirigente coadiuva il direttore coordinando le attività tecnico amministrative dell'Ente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza (inclusa l'ipotesi in cui la carica di direttore sia temporaneamente vacante) o temporaneo impedimento.

4. Il dirigente esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- a) formula proposte ed esprime, ove richiesti, pareri al direttore del parco;
 - b) cura l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad esso assegnati dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) svolge tutti gli altri compiti ad esso delegati dal direttore del parco;
 - d) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - e) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio ufficio.

5. Il dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del precedente periodo a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile. Resta fermo che l'attività provvedimentoale o negoziale con efficacia esterna è di competenza esclusiva della dirigenza.

6. Gli Organi di indirizzo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza del direttore⁶. In caso di inerzia o ritardo il Consiglio direttivo può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del direttore che determinano pregiudizio per l'interesse dell'Ente, il Consiglio direttivo, previa contestazione e salvi i casi di urgenza, può chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominare, un commissario *ad acta*.

7. La Dirigenza è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Essa risponde agli Organi di indirizzo amministrativo dei risultati attesi dall'azione amministrativa.⁷

Art. 5

Conferimento dell'incarico dirigenziale

1. In caso di vacanza del posto di dirigente, l'incarico delle relative funzioni dirigenziali può essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

2. Tale incarico è conferito dal Presidente dell'Ente Parco, su deliberazione del Consiglio Direttivo, per la durata massima di anni cinque.⁸ Non trovano applicazione i limiti percentuali di cui all'art. 19, co. 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.⁹

⁶ Si veda art. 14, co. 3, del D. Lgs. 165/2001;

⁷ Si veda art. 4, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

⁸ Si veda l'art. 19, co. 2, del D. Lgs. 165/2001;

⁹ L'inapplicabilità dei limiti percentuali di cui all'art. 19, co. 6, del D. Lgs. 165/2001 deriva dal fatto che la dotazione organica dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise prevede un unico dirigente;

3. Contestualmente al provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dagli Organi di indirizzo amministrativo.¹⁰

Art. 6

Trattamento economico del Direttore

1. Il Presidente dell'Ente Parco provvede a stipulare con il Direttore, nominato ai sensi dell'art. 9, co. 11, della legge 394/91, un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

2. Il trattamento economico del Direttore, comprensivo del trattamento accessorio, è individuato secondo le previsioni contenute nella contrattazione collettiva relativa all'Area dirigenziale del Comparto Ministeri, con riferimento al trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia.

3. Il trattamento economico accessorio, in particolare, è costituito da una indennità di posizione e da un'indennità di risultato determinate in base ai parametri di cui ai successivi commi 4 e 5, nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate negli atti di bilancio.

4. L'indennità di posizione è erogata in 13 mensilità ed è commisurata ai seguenti parametri:

- Dimensione territoriale;
- Consistenza del personale;
- Consistenza dell'organizzazione;
- Consistenza della popolazione residente e dell'utenza;
- Consistenza delle risorse finanziarie;
- Criticità delle funzioni in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dell'area di impatto delle competenze;
- Criticità delle funzioni in relazione alle caratteristiche di naturalità del territorio.

5. L'indennità di risultato è commisurata all'indennità di posizione ed è ricompresa tra il 30% e il 50% della medesima. Essa è erogata su base annuale ed è strettamente connessa al conseguimento di specifici obiettivi assegnati al Direttore nell'ambito dell'attività di indirizzo amministrativo.

6. Il trattamento economico del direttore, determinato ai sensi dei commi precedenti, remunera tutte le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti nonché qualsiasi incarico ad esso attribuito in ragione del suo ufficio; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ente e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza".

7. Ove il Direttore incaricato sia dipendente di altra pubblica amministrazione, il collocamento in aspettativa senza assegni costituisce condizione essenziale dell'incarico.

8. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

Art. 7

Trattamento economico del dirigente

1. Al provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art. 5 accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico¹¹. Il trattamento economico del Dirigente incaricato è integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto, alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

¹⁰ Si veda l'art. 19, co. 2, del D. Lgs. 165/2001;

¹¹ Si veda art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001;

2. Il trattamento economico accessorio indennitario è correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità con l'osservanza dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate negli atti di bilancio. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità¹² è definita dal Consiglio direttivo e si articola a seconda che il Dirigente coordini le attività amministrative affiancando il Direttore, ne svolga alcune delle funzioni nell'ambito di apposita delega ovvero lo sostituisca nel complesso delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il trattamento economico del dirigente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, remunera tutte le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti nonché qualsiasi incarico ad esso attribuito in ragione del suo ufficio; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ente e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza”.

4. Ove il Dirigente incaricato sia dipendente di altra pubblica amministrazione, il collocamento in aspettativa senza assegni costituisce condizione essenziale dell'incarico.

5. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

Art. 8

Responsabilità del Direttore

1. L'Organo di indirizzo amministrativo, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, valuta la rispondenza agli indirizzi impartiti dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione conseguiti dal Direttore.

2. L'attività di valutazione consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. L'organismo preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico relazionando sulle risultanze delle analisi effettuate.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al Direttore, valutati con i sistemi e le garanzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, comportano l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale.¹³

Art. 9

Responsabilità del dirigente

1. Il Direttore, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, valuta le prestazioni del proprio dirigente in ordine all'attuazione dei progetti e alle attività di organizzazione e gestione svolte nell'ambito dei compiti assegnati.

2. La valutazione delle prestazioni del dirigente, conformemente a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, nonché, eventualmente, delle risultanze del controllo di gestione.

¹² Si veda art. 24, co.1, Il periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i. ;

¹³ Si veda art. 21, co. 1, D. Lgs. 165/2001;

3. Per i Dirigenti la valutazione negativa comporta l'applicazione delle misure previste dal Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 10

Nucleo di valutazione

1. Al Nucleo di valutazione è attribuita la funzione di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, relativa alle prestazioni e alle competenze organizzative, ai sensi dell'art 5 del D.lgs 30/7/1999, n. 286 e in coerenza con quanto stabilito dal CCNL. Il Nucleo può svolgere altresì le funzioni di valutazione e controllo che si attuano in conformità delle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto. I criteri ed i parametri per il controllo e la valutazione dei Dirigenti sono elaborati dal Nucleo. A tal fine si assumono le indicazioni contenute nei documenti di programmazione e nei Piani economici generali, per gli obiettivi annuali assegnati ai responsabili delle strutture stesse.

2. Il Nucleo esprime parere al Presidente dell'Ente circa la graduazione della retribuzione di posizione, o valuta l'adeguatezza della relativa metodologia; analogo parere è fornito per la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti dirigenziali, ai fini della liquidazione annuale della retribuzione di risultato.

3. Il Nucleo fornisce consulenza ai Dirigenti nell'applicazione della metodologia di valutazione del personale, secondo quanto previsto dal CCNL e da quello decentrato integrativo.

Art. 11

Composizione, durata e trattamento economico

1. Il Nucleo è organo collegiale costituito da tre componenti. I componenti del Nucleo sono scelti tra soggetti con esperienza in discipline statistiche, di management o in attività di direzione dell'amministrazione pubblica, di aziende o enti privati, in tecniche di organizzazione del lavoro e gestione del personale, in analisi e valutazione, documentata da apposito curriculum.

2. Il Nucleo è nominato, su designazione del Consiglio Direttivo, con provvedimento del Presidente dell'Ente che attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di presidente del Nucleo sono assunte dal componente più anziano per età.

3. Il Nucleo di Valutazione dura in carica per lo stesso periodo del mandato presidenziale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'Ente. L'incarico di componente del Nucleo è rinnovabile.

Al Presidente ed ai componenti del Nucleo spetta un compenso pari a quello previsto, rispettivamente, per il Presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Ai componenti, non residenti è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. In caso di uso del mezzo proprio è rimborsato un quinto del prezzo di un litro di benzina per chilometro percorso.

Art. 12

Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Presidente dell'Ente; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente e ogni qualvolta ritenuto necessario, e comunque a fine anno, al predetto Presidente.

2. Il Nucleo evidenzia ogni elemento utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni

dirigenziali, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, in termini di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività dell'Ente. A tal fine il Servizio di controllo interno è tenuto a fornire al Nucleo tutti gli elementi da quest'ultimo ritenuti necessari.

3. I Dirigenti predispongono una relazione dettagliata semestrale sull'attività svolta, sia in termini economico/finanziari che di risorse di personale impiegato.

4. Il Nucleo può richiedere che tale relazione periodica venga fornita anche secondo apposita modulistica realizzata a cura dello stesso organismo e che la stessa contenga gli elementi per l'attivazione del processo di valutazione.

5. Il ritardo ingiustificato o il mancato inoltro della relazione periodica verranno considerati ai fini della valutazione generale del Dirigente.

6. Un dipendente dell'Ente, designato dal Direttore, svolge le funzioni di supporto e di raccordo tra gli Uffici interessati e il Nucleo di Valutazione.

Art. 13

Convocazioni

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce presso la sede dell'Ente.

2. Il Nucleo è convocato dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; la convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti.

Art. 14

Validità delle adunanze

1. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti almeno due componenti.

2. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano opinioni diverse tra i membri, il Nucleo di Valutazione decide a maggioranza; il membro di minoranza può comunque esporre a verbale le proprie motivazioni di dissenso.

Art. 15

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.; dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale; il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.

2. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico, come ribadito dall'art. 1 comma 5 del D.lgs 286/99. Resta fermo il diritto di accesso del personale incaricato di funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 comma 3, ultimo periodo della L. 241/90.

Art. 16

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Dirigenti e/o ai capi delle diverse strutture senza interferire, ne sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 17

Controllo strategico

1. Il Consiglio Direttivo può affidare al Nucleo anche le funzioni di controllo e valutazione, che si attuano in conformità delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 286/1999 (valutazione e controllo strategico).

2. L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.

3. Questa attività si espleta nell'analisi e monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra le funzioni dell'Ente affidate dalle norme, obiettivi operativi prescelti e risorse assegnate. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.

4. Il Nucleo, incaricato di svolgere attività di valutazione e controllo strategico, riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo di Governo dell'Ente tramite il suo Presidente.

Art. 18

La valutazione dei Dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, anche sulle capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, le capacità di guida e l'andamento qualitativo del servizio in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La valutazione è annuale; tuttavia quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/99.

3. La valutazione dei Dirigenti è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Presidente dell'Ente e al Consiglio Direttivo elementi di supporto per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Il processo valutativo deve tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale con qualifica dirigenziale, migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento di propri compiti.

5. Il Nucleo verifica le modalità di applicazione della metodologia di valutazione da parte dei Dirigenti nei confronti dei dipendenti.

Art. 19

Procedura di valutazione

1. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività dei soggetti valutati da parte dell'Organo valutatore e della partecipazione al procedimento degli

interessati. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei Dirigenti, con riferimento ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità predefiniti, tengono conto, in particolare:

- della dimensione quantitativa dell'organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali;
 - della complessità dell'organizzazione gestita (standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l'utenza);
 - delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
- della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all'innovazione (di servizio o di processo organizzativo);
- dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati;
 - del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalità e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento con altre professionalità anche esterne all'amministrazione, anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.

2. Il Nucleo di Valutazione conclude la procedura di valutazione mediante audizione del valutato. L'audizione costituisce fase di fondamentale importanza e strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e per migliorare le prestazioni. L'esito della valutazione, determinata dall'analisi dei referti e dall'esito dell'audizione, viene comunicato a ciascun Dirigente.

3. Il Dirigente può proporre osservazioni in merito all'esito della valutazione entro il termine di dieci giorni. In tal caso il Nucleo, esaminate le osservazioni, può dedurre in merito alle stesse e, conseguentemente, confermare o rettificare la valutazione iniziale, rimettendo il tutto, per il giudizio finale, al Presidente dell'Ente. Compete in ogni caso al Presidente dell'Ente il giudizio finale sulla valutazione, a conferma o rettifica di quanto espresso dal Nucleo, nonché disporre in merito all'erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti.

Art. 20

Risultati negativi

1. Il Presidente dell'Ente sulla base della relazione del Nucleo, nei casi in cui siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria, tecnica amministrativa e/o l'inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dagli organi di governo, comunica tali risultati al Dirigente e lo invita a presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni al riguardo.

2. Il Presidente dell'Ente, acquisite anche in contraddittorio le osservazioni del Dirigente, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria organizzazione sindacale, adotta, ove non ritenga sufficienti le ragioni presentate dal Dirigente, e previo esame delle controdeduzioni da parte del Nucleo, i conseguenti provvedimenti.

3. In caso di responsabilità particolarmente grave o di reiterati risultati negativi nella gestione, il Presidente dell'Ente, previa acquisizione della giustificazione del valutato, da presentarsi entro trenta giorni, dalla richiesta, attiva il procedimento e irroga le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi.

Art. 21

Verbale o Scheda di valutazione

1. Lo strumento utilizzato per esprimere i risultati della valutazione è il verbale o la scheda di valutazione.
2. Il verbale o la scheda di valutazione devono almeno contenere: i dati identificativi del valutato, il periodo di riferimento, i parametri di valutazione ed il sistema dei punteggi, nonché lo spazio per le eventuali osservazioni del valutato, le successive deduzioni dei valutatori, la data e le firme del valutato e dei valutatori. Qualora siano incompatibili parametri numerici per la valutazione, il Nucleo espone le proprie sintetiche motivazioni a giustificazione del giudizio attribuito.

Art. 22

Assenza di obbligo di denuncia

1. Per gli addetti alle strutture o organismi che effettuano il controllo strategico e la valutazione del personale con compiti di direzione, in ordine ai fatti segnalati o la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di Controllo e valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 20/94, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs 286/99.

Art. 23

Nucleo di valutazione e controllo di gestione

1. Il Nucleo, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. c del D.L gs 286/99 utilizza ai fini della propria attività anche i risultati del controllo di gestione.
2. Ai fini del controllo di gestione è necessario determinare le unità organizzative soggette al controllo, le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità da conseguire, i sistemi di rilevazione e il piano degli indicatori di efficienza/efficacia ed economicità e la frequenza delle attività di reporting.
3. Il controllo di gestione è posto direttamente al servizio dei Dirigenti e costituisce il principale strumento a loro disposizione per verificare l'impegno ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 24

Collaborazione con il collegio dei revisori

1. Il Nucleo di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Art. 25

Valutazione dei dipendenti

1. Compete ai Dirigenti la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche al fine della progressione orizzontale e del sistema incentivante la produttività, nelle forme previste dal CCNL ed in base ai criteri di valutazione individuati dall'Ente e definiti mediante il sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL vigenti.
2. Nella valutazione di cui al comma 1 il Dirigente può essere supportato dal Nucleo.
3. Il Nucleo può fornire, a richiesta, indicazioni circa l'adeguatezza della metodologia di valutazione del personale dipendente.

Art. 26

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 , al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai CCNL relativi all'area della dirigenza statale e del comparto di appartenenza.

Art. 27**Abrogazioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono, ove incompatibili, quelle contenute nel Regolamento Organico dell'Ente Parco, approvato con D.P.C.M. del 29 novembre 1982 nonché quelle di ogni altra normativa interna parimenti in contrasto con esse.